



GRUPPO MISSIONI AFRICA onlus – GMA onlus

Via L.Alberi,1 - 35044 Montagnana (PD)

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1

E' costituita un'Associazione denominata "GRUPPO MISSIONI AFRICA onlus" in breve denominata "GMA onlus", la quale si ispira, fin dalla sua fondazione, agli ideali e al carisma pavoniano abbracciando, nel suo operare, i minori orfani o comunque abbandonati e le famiglie in difficoltà dei villaggi, assicurando loro, come fece il Beato Pavoni, famiglia, istruzione e formazione professionale.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e ne farà uso in ogni segno distintivo, comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico.

La grande famiglia del GMA, soci, simpatizzanti e collaboratori tutti, si propone, come fece il Beato Pavoni, di sostenere la crescita e lo sviluppo della persona umana assicurando i diritti fondamentali dell'uomo.

ART. 2

L'Associazione ha la sede legale ed operativa in Montagnana (PD) in Via Luppia Alberi n. 1 presso l'Istituto Sacchieri.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, gruppi territoriali di appoggio ed uffici in Italia e/o all'estero.

ART. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro.

L'Associazione si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, politica e religiosa.

L'Associazione persegue obiettivi di solidarietà e giustizia tra le nazioni, specie quelle più impoverite, impegnandosi a far crescere i diritti comuni ed universali di tutti: acqua, cibo, istruzione ed educazione alla convivenza tra nord e sud, salute e libertà di espressione. Si impegna altresì a sostenere, in modo paritetico, i processi di crescita sociale ed umana delle popolazioni con le quali il GMA onlus va ad operare, in particolare i bambini e le donne.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, mediante attività di cooperazione a sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate, l'Associazione è impegnata a:

- promuovere una rete di solidarietà e giustizia tra famiglie, aggregazioni sociali, gruppi, parrocchie e singole persone mettendole in relazione con realtà del sud del mondo attraverso la programmazione di una progettualità permanente nelle comunità dei villaggi, elaborata dagli stessi nel pieno rispetto della loro cultura e capacità di aggregazione;
- intervenire nei villaggi solo quando è costituito un comitato e dei responsabili in grado di progettare, eseguire e sostenere nel futuro il progetto che loro hanno individuato necessario;
- tutelare i diritti dell'infanzia attraverso le formule più adeguate, come l'affido familiare in loco, ed assicurare la promozione umana del minore privo di sicurezza ed assistenza;

- sostenere le aggregazioni locali ed i comitati di villaggio previa formazione del personale rendendolo capace all'autogestione delle opere realizzate;
- esplicare, in via sussidiaria, l'attività di patrocinio delle adozioni internazionali;
- eseguire, programmare e finanziare, anche in collaborazione con altre organizzazioni non governative (ONG), enti ed istituzioni pubbliche e/o private internazionali, nazionali e/o territoriali, progetti a breve, medio e lungo termine volti alla crescita umana e sociale dei beneficiari;
- intervenire, ove il caso, con adeguati programmi per fronteggiare emergenze umanitarie e promuovere poi programmi di ricostruzione;
- creare relazioni, nel rispetto delle diversità, tra famiglie del nord e famiglie e villaggi del sud del mondo, per una umana e civile accoglienza e convivenza di tutti;
- assicurare scambi culturali dei vari partners nell'ambito scolastico e nelle varie aggregazioni sociali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per la diffusione di una cultura aperta ad una relazione solidale, alla pace e di tutela dei diritti umani universalmente conosciuti;
- promuovere ed organizzare in Italia e all'estero corsi di formazione e aggiornamento per docenti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado, volti alla diffusione di una cultura multietnica e multirazziale;
- estendere e consolidare rapporti di collaborazione con enti nazionali ed internazionali operanti nella cooperazione per lo sviluppo dei popoli meno favoriti e nella diffusione di una cultura di pace e giustizia internazionale;
- collaborare con enti nazionali ed internazionali per il recupero e la conservazione della cultura locale e la diffusione del patrimonio storico e culturale dei paesi ove si opera;
- svolgere attività editoriali e di stampa di libri o di altro materiale utile alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fatto ad essa divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente ad essa connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4

Le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo sociale ed i suoi indirizzi "politico-culturali" sono delineati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di qualsiasi natura ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

SOCI

ART. 5

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, associazioni, enti, istituti, fondazioni e comitati purché senza finalità lucrative indipendentemente dal loro credo politico o religioso che, sensibili al problema della cooperazione internazionale, si impegnano con metodo e continuità a dare il proprio contributo in termini temporali, professionali e/o finanziari per l'attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali, nella piena osservanza delle norme stabilite dall'Associazione stessa con il presente statuto.

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione partecipando all'atto costitutivo e sono equiparati, a tutti gli effetti, ai soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che presentano domanda di ammissione all'Associazione, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo che con delibera insindacabile decide in merito.

I soci hanno diritto:

- di eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare all'Assemblea dei soci con facoltà di discussione e di voto;

I soci sono obbligati:

- ad osservare lo statuto e tutte le delibere adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- alla corresponsione della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento e ha effetto dalla data della comunicazione scritta al Presidente.

Possono essere esclusi i soci che non partecipano alla vita associativa, i soci che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci, che abbiano comportamento contrario allo statuto dell'Associazione o abbiano un comportamento che ne comprometta il prestigio o che non si attengano alle delibere legalmente assunte dagli organi statutari. L'esclusione opera automaticamente nei casi previsti dalle norme in materia civile e penale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata con lettera raccomandata al socio, il quale la può impugnare entro sei mesi dalla data di ricevimento mediante ricorso all' Arbitro previsto di cui all'art. 14.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, nulla possono pretendere dalla stessa né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

La posizione di socio e la quota associativa non sono cedibili a terzi.

SEDI SECONDARIE

ART. 6

L'Associazione può agire sul territorio nazionale ed internazionale mediante sedi secondarie che agiscono su diretto mandato dell'Assemblea dei Soci.

La sede secondaria diffonde lo spirito che anima l'Associazione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, collabora alla realizzazione dei diversi progetti approvati dalla sede del GMA onlus.

In particolare cura e promuove i rapporti con gli enti locali del territorio ove opera e partecipa alla cooperazione decentrata della propria regione, provincia e/o comune, in sintonia con la sede del GMA onlus.

I rapporti tra la sede legale ed operativa del GMA onlus e le sedi secondarie sono disciplinati dal regolamento.

GRUPPI RICONOSCIUTI

ART. 7

Singoli soci, gruppi di soci o gruppi di sostenitori ed amici che operano a livello territoriale, costituiti in associazione nello spirito e nelle finalità previsti dal presente statuto, possono acquistare lo status di "Gruppo riconosciuto" in seguito a delibera del Consiglio Direttivo per la promozione di attività in collaborazione con la sede legale ed operativa dell'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione ed i "Gruppi riconosciuti" sono disciplinati dal regolamento.

SOSTENITORI ED AMICI DEL GMA

ART. 8

Sono sostenitori ed amici del GMA onlus coloro che a vario titolo sostengono l'Associazione nella sua attività e cioè le persone fisiche, le famiglie, le persone giuridiche, le scuole, che si impegnano con regolarità a fornire il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale per sostenere specifiche

iniziative e programmi dell'Associazione, instaurando una relazione con famiglie e/o villaggi nel sud del mondo tramite il sostegno correlato ad una "scheda" realizzata dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate. E' previsto un rimborso spese in caso di trasferte autorizzate dal Consiglio Direttivo per compiti specifici con decisione assunta ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, previa presentazione di dettagliata nota spese sottoscritta.

ASSEMBLEA

ART. 10

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Essa è sovrana e delibera sulle materie indicate negli articoli 12 e 13 del presente statuto, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.

Ogni socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo a mezzo di delega scritta, che rimarrà agli atti dell'Associazione.

Ogni socio non potrà rappresentare più di un socio.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 11

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta inviata ai soci a mezzo posta prioritaria o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, eventualmente anche in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata con le stesse modalità quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente da almeno un decimo dei soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata convocazione si applica l'art. 20 c.c.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- approvare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo sociale ed i suoi indirizzi "politico-culturali";
- approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- deliberare sul programma operativo proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri del Consiglio venuti a mancare per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto;
- deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua decisione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

ART. 13

L'Assemblea straordinaria delibera con i quorum previsti dall'art. 21 c.c.:

- sulle modifiche da apportare allo statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

ART. 14

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di constatare la regolarità delle presenze, dei soci in proprio o per delega, per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione che ne curerà la conservazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri scelti dall'Assemblea ordinaria tra le persone proposte dai soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di revoca da parte dell'assemblea di uno dei consiglieri, questi viene sostituito con il primo dei candidati non eletti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare altri tre membri appartenenti alle sedi secondarie o ai gruppi territoriali del GMA onlus che potranno assistere alle sedute del Consiglio stesso con potere consultivo ed avranno la facoltà di formulare nuove proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è validamente operativo con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione delineate dall'Assemblea e dei compiti ad essa riservati.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) garantire l'esecuzione delle linee programmatiche;
- b) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva dell'attività svolta, congiuntamente al bilancio di esercizio;
- c) procedere all'assunzione ed al licenziamento del personale nei limiti di legge;
- d) sottoscrivere accordi e partecipazioni in consorzi ed altre realtà, fermo il rispetto dell'art. 28 comma 4 lettera d) della legge 26 febbraio 1987 n. 49;
- e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 5 che precede;
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa ed il relativo termine di pagamento.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o a seguito di richiesta di almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta prioritaria o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, salvo che si tratti di convocazione d'urgenza, nel qual caso la convocazione è valida anche a mezzo telefono o altro mezzo ed il termine di 5 (cinque) giorni si intende derogato.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – COMMISSIONI – COMITATO ESECUTIVO

ART. 19

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, se già non nominati dall'Assemblea.

Può istituire apposite commissioni operative a cui attribuire specifici mandati. Può nominare inoltre un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri, che agisce su mandato del Consiglio Direttivo, entro i limiti fissati con delibera dallo stesso. Tale Comitato coordina le attività delle commissioni operative.

Il Presidente e il Vice Presidente disgiuntamente hanno la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ciascuno di essi ha inoltre la firma sociale.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili;
- da entrate derivanti da versamento dalle quote associative da parte dei soci;
- da entrate derivanti dai versamenti di famiglie che hanno a carico gli affidi familiari o i singoli villaggi attraverso schede o offerte generiche;
- da elargizioni, donazioni, lasciti di chiunque voglia devolvere somme in denaro o beni a favore dell'Associazione stessa;
- da entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per le deliberazioni relative entro il successivo mese di aprile. Lo stesso provvede entro il 31 dicembre alla redazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci insieme a quello consuntivo precedente.

Copia dei bilanci deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'Associazione affinché gli stessi possano prenderne visione prima dello svolgimento dell'assemblea per l'approvazione degli stessi.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

DURATA

ART. 22

L'Associazione "GRUPPO MISSIONI AFRICA onlus", in breve denominata GMA onlus avrà durata fino al 31 dicembre 2080.

ESTINZIONE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 23

L'associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, che nominerà anche i liquidatori stabilendone i poteri. Essa si estingue inoltre quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause previste dall'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 24

Le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione, i soci, i componenti del Consiglio Direttivo, i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte da un Arbitro Unico nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale). L'Arbitro dovrà decidere, entro sessanta giorni dalla nomina, secondo equità con lodo inappellabile.

NORME DI RINVIO

ART. 25

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente Statuto, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.